

REGOLAMENTO (CEE) N. 3556/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata per ciascuno di tali prodotti è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1313/90 del Consiglio⁽³⁾, del 14 maggio 1990, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo;considerando che il prezzo d'entrata fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 1738/90 della Commissione⁽⁴⁾, relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore dello zucchero e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990;considerando che il prezzo cif dello zucchero greggio e dello zucchero bianco viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾;

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato

mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo dello zucchero greggio è stata determinata dal regolamento (CEE) n. 431/68; che quella dello zucchero bianco è stata definita dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio

⁽⁶⁾ considerando che, nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i corsi quotati alle borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;considerando tuttavia che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio⁽⁷⁾, la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere supposti come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che tra i prezzi o le offerte di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce alla rinfusa cif Rotterdam devono essere adeguati; che in sede di adeguamento deve essere tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro; che se il prezzo o l'offerta è inteso per merci in sacchi, esso viene ridotto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 784/68, di 0,73 ECU / 100 kg;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che, per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttori definito all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 784/68;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 27.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 10.